

Prot. P.G. 466507 del 29/11/2024

LA DIRIGENTE

Considerato che, nel periodo natalizio, gli esercizi commerciali situati nella Zona a Traffico Limitato intensificano le proprie attività con conseguente maggiore utilizzo dei veicoli, onde far fronte alle esigenze di approvvigionamento e consegna delle merci;

Rilevata la necessità, nello stesso periodo, per i veicoli degli operatori che svolgono attività di carico -scarico merci di accedere più frequentemente nell'area della Zona a Traffico Limitato per operazioni di rifornimento merci;

Vista l'ordinanza prot. 85253 del 01.04.2020 che disciplina la circolazione nella Zona a Traffico Limitato nel centro cittadino e prevede al punto B6 le fasce orarie consentite per le operazioni di carico e scarico di merci, cose e forniture che sono dalle 5.00 alle 10.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;

Vista l'ordinanza prot. 376174 del 27.09.2024, e successive modificazioni, che disciplina la manovra antinquinamento e le limitazioni alla circolazione stradale con il blocco dei veicoli più inquinanti nel periodo dal 01.10.2024 al 31.03.2025;

visti gli articoli 5, 6, 7, 21, 26 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni nonché gli articoli 30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione come modificati ed integrati dal Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10/7/2002 che disciplina il segnalamento temporaneo delle strade;

visto altresì l'articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada), nella parte in cui testualmente dispone: “nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade” e inoltre, “vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;

visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

visto l'articolo 74 dello Statuto Comunale;

ORDINA

A parziale e temporanea modifica della ordinanza prot. n. 85253 del 01.04.2020 i seguenti provvedimenti validi dal 07 Dicembre 2024 al 06 Gennaio 2025:

In deroga alle fasce orarie previste nell'ordinanza di cui sopra è consentita la circolazione

- ai veicoli utilizzati dagli esercenti attività produttive e commerciali ubicate in ZTL, per operazioni di carico e scarico dalle ore 05.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 di tutti i giorni della settimana con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti;
- ai veicoli aventi massa complessiva sino a 3,5 t. degli operatori che svolgono attività di carico-scarico, dalle ore 05.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 di tutti i giorni della settimana, previa autorizzazione temporanea da richiedere tramite lo specifico Portale Online ZTL tramite il link <https://pass.brav.it/Modena/FrontOffice> ;
- le suddette deroghe non si applicano sulle corsie riservate di Via Emilia Centro (tratto compreso tra Via Torre e vicolo Squallore), corso Duomo e piazza Roma come previsto dall'ordinanza prot. n. 85253 del 01.04.2020

I veicoli suddetti dovranno comunque rispettare le limitazioni previste dall'ordinanza prot. 376174 del 27.09.2024 , e successive modificazioni, che regola la manovra antinquinamento citata in premessa.

Rimangono in vigore i provvedimenti che disciplinano la circolazione stradale nelle singole vie e piazze e che non sono in contrasto con la presente ordinanza.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada.

Sono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale individuati nell'art. 12 del Codice della Strada.

AVVERTE

che l'ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopracitati segnali stradali;

che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

La Dirigente del Servizio Amministrativo
e Protezione Civile
Dott.ssa Annalisa Giunti

Sigla operatore: RP

Responsabile del procedimento: ispettore Roberto Prisciandaro